

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malferttheiner  
Dr. Verena Klausner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malferttheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori  
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

## Circolare

numero:	50i
del:	2015-06-03
autore:	Dott. Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti iscritti alla CCIAA

### Diritto camerale annuale 2015 per l'iscrizione al registro impres e al REA

Anche per l'anno 2015 le imprese iscritte al registro delle imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo<sup>1</sup> tenuti dalla Camera di Commercio, devono calcolare il diritto annuale dovuto alla CCIAA<sup>2</sup> e pagarlo telematicamente con modello F24.

Ricordiamo che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto una riduzione del diritto annuale pari al 35% rispetto al 2014. Con una apposita Circolare è stato fissato il termine per il relativo pagamento, nonché la misura del diritto annuale per il 2015<sup>3</sup>.

Ai clienti, a favore dei quali provvediamo noi a predisporre la dichiarazione dei redditi per il 2014, calcoleremo noi il diritto annuale 2015 nonché predisporremo il modello F24 per il pagamento. La comunicazione della Camera di Commercio non è pertanto da considerare.

Ai clienti, ai quali non predisponiamo la dichiarazione dei redditi, non possiamo effettuare il calcolo. Trattasi per esempio di quei clienti che redigono solamente la dichiarazione IRAP. Questi dovranno procedere al pagamento in proprio.

A favore dei nostri clienti che ci hanno dato delega alla trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo ad effettuare il pagamento telematico del diritto annuale eventualmente con altri pagamenti di imposta, entro i termini stabiliti. Ciò vale altresì per quei clienti che dispongono di crediti di imposta che possono essere compensati.

Ai clienti che provvedono in proprio al pagamento telematico, daremo il relativo modello F24 compilato unitamente ad eventuali altri pagamenti di imposta. Per quei clienti che dispongono di un credito di imposta che viene amministrato dal nostro Studio, provvederemo a trasmettere direttamente all'Erario il modello F24 con la relativa compensazione del credito (**mod. F24 a zero**). Tali clienti non riceveranno alcun modello F24.

#### 1 Obbligati al pagamento

Al pagamento del diritto annuale sono tenuti anche i soggetti iscritti solamente al Repertorio

<sup>1</sup> REA

<sup>2</sup> Legge 580 dd. 29.12.1993 – Art. 8 e 18

<sup>3</sup> Circolare del Ministero di Sviluppo Economico del 29.12.2014

Economico Amministrativo (REA)<sup>4</sup>. Ciò riguarda prevalentemente associazioni ed enti no-profit.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale camerale tutti i soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica, risultano iscritti al 1.1.2015 al registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo.

Tra questi ricordiamo:

- imprese agricole
- imprese individuali
- società di persone (snc, sas)
- società semplici
- società di capitali (srl, spa)
- enti pubblici in determinati casi
- associazioni in determinati casi
- società tra avvocati

Il pagamento è da effettuare anche nel caso di cancellazione in corso d'anno successiva al 01.01.2015.

## 2 Esclusione dal pagamento

Sono esclusi dal pagamento solo i soggetti che:

- si sono cancellati al 31.12.2014, anche se la denuncia viene fatta appena nel gennaio 2015. Tra questi sono da comprendere anche società ed enti estinti nel 2014 che hanno presentato istanza di cancellazione entro il 30.1.2015;
- si trovano in una procedura concorsuale.

Non sono esclusi dal pagamento quei soggetti che, sebbene cancellati, non abbiano ancora inoltrato al registro delle imprese istanza di cancellazione.

## 3 Importo del diritto camerale

### 3.1 Società di capitali, società di persone, cooperative e consorzi iscritti alla sezione ordinaria

È previsto il pagamento in misura fissa di Euro 130,00.-. Inoltre è prevista il pagamento in misura percentuale sulla base del fatturato IRAP del 2014, da calcolare come segue:

da	Fino a	Diritto camerale
0	Euro 100.000,00	Euro 200,00 (misura fissa) <sup>5</sup>
Euro 100.000,01	Euro 250.000,00	0,015%
Euro 250.000,01	Euro 500.000,00	0,013%
Euro 500.000,01	Euro 1.000.000,00	0,010%
Euro 1.000.000,01	Euro 10.000.000,00	0,009%
Euro 10.000.000,01	Euro 35.000.000,00	0,005%
Euro 35.000.000,01	Euro 50.000.000,00	0,003%
oltre Euro 50.000.000,00		0,001% fino ad un massimale di Euro 40.000,00.-

L'importo calcolato sulla base della suesposta tabella è da versare quale diritto camerale annuale per il 2015, indipendentemente dalla misura del diritto dello scorso anno. L'importo da pagare deve essere arrotondato.

<sup>4</sup> Nota Ministero dello Sviluppo Economico dd. 30.12.2010

<sup>5</sup> Per le imprese con fatturato fino a Euro 100.000,00, trova comunque applicazione la summenzionata riduzione pari al 35% e quindi l'importo del diritto annuale da versare è pari a Euro 130,00.

Il fatturato, da prendere a base per il calcolo del diritto annuale, è da desumere dalla dichiarazione IRAP/2015 per l'anno 2014:

Tipo soggetto	quadro	rigo	descrizione
Società di capitali			
	IC	IC1	ricavi delle vendite e delle prestazioni
		IC5	altri ricavi e proventi
società di persone – calcolo dell'IRAP sulla base dei dati di bilancio:			
	IP	IP13	ricavi delle vendite e delle prestazioni
		IP17	altri ricavi e proventi
società di persone – calcolo dell'IRAP sulla base della normativa fiscale:			
	IP	IP1	ricavi di cui all'art. 85

Per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare (p.es. 01.07.2014 – 30.06.2015) il termine di pagamento<sup>6</sup> è quello del pagamento del saldo – 1.a rata acconto delle imposte. Ciò per permettere di calcolare l'importo sulla base dei fatturati raggiunti nell'esercizio precedente.

Per banche, assicurazioni e società di leasing valgono disposizioni particolari.

### 3.2 Altri soggetti

Per i seguenti soggetti è previsto l'importo in misura fissa:

<b>Imprese individuali</b>	
Ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria	Euro 130,00
- Unità locali di ditte individuali iscritte nella sezione ordinaria	Euro 26,00
Ditte individuali e imprese agricole iscritte nella sezione speciale	Euro 57,20
- Unità locali di ditte individuali e imprese agricole iscritte come piccoli imprenditori	Euro 11,44
<b>Società semplici</b>	
Società semplici agricole	Euro 65,00
- Unità locali delle società semplici agricole	Euro 13,00
Altre società semplici	Euro 130,00
- Unità locali di altre società semplici	Euro 26,00
<b>Società di professionisti</b>	
Società tra professionisti	Euro 130,00
- Unità locali di società tra professionisti	Euro 26,00
<b>Unità locali</b>	
Sede secondarie e unità locali di imprese con sede all'estero	Euro 71,50
Unica sede secondaria o unità locale di imprese con sede all'estero	Euro 72,00
<b>Non iscritti al registro delle imprese</b>	
Imprese iscritte solamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Euro 20,00

<sup>6</sup> Circolare N. 3587/C dd. 20.06.05

L'importo da versare a ciascuna Camera di commercio deve essere arrotondato all'unità di Euro.

### 3.3 Unità locali aggiuntive

Per ogni unità locale aggiuntiva iscritta al registro delle imprese deve essere pagato un importo nella misura del 20% dell'importo dovuto per la sede principale. L'importo massimo dovuto per ogni unità locale è di Euro 130,00.

Imprese iscritte unicamente al Repertorio Economico Amministrativo (REA) non devono versare alcun importo aggiuntivo per le unità locali.

## 4 Pagamento

### 4.1 Termine per il pagamento

Vale il medesimo termine di pagamento previsto per il pagamento delle imposte da Unico 2015.

Quindi:

- martedì, 16 giugno 2015

È altresì possibile il pagamento, come previsto per le imposte dirette, entro un mese con maggiorazione dello 0,4% (giovedì, 16 luglio 2015).

Una eventuale proroga del termine di pagamento delle imposte da Unico ha anche rilevanza per il pagamento del diritto camerale.

### 4.2 Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con modello F24. È possibile la compensazione con eventuali altre imposte a credito.

Il modello di pagamento alla Camera di Commercio di Bolzano deve essere compilato come segue:

Sezione IMU e altri tributi locali				
codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati
<b>BZ</b>	<b>3850</b>		<b>2015</b>	<b>Importo dovuto</b>

## 5 Omesso o ritardato pagamento

Per l'omesso o ritardato pagamento sono previste le seguenti sanzioni<sup>7</sup>:

- **ritardato pagamento:**  
ritardato pagamento entro 30 gg. dalla scadenza: 10% del diritto camerale pagato in ritardo
- **omesso pagamento:**  
ritardato pagamento oltre 30 gg. dalla scadenza: dal 30% al 100% del diritto camerale pagato in ritardo
- pagamento parziale del diritto dovuto: dal 30% al 100% del diritto camerale non pagato

<sup>7</sup> Decreto Ministeriale n. 54 dd. 27.01.2005 – Art. 4

Attraverso il ravvedimento operoso<sup>8</sup> tali sanzioni possono essere ridotte a<sup>9</sup>:

- 1/15 per ogni giorno di ritardo, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene entro 15 gg. (=0,2% al giorno)
- 1/10 della sanzione minima, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene tra il 15 fino a 30 gg. (= 3%)
- 1/9 della sanzione minima, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene entro il 90° gg (= 3,33 %)
- 1/8 della sanzione minima, se il pagamento del diritto, della sanzione e degli interessi avviene dal 91° giorno ma entro 1 anno (= 3,75 %)

Gli interessi sono calcolati per il numero di giorni di effettivo ritardo ricorrendo al tasso di interesse legale, che é pari al 1% per l'anno 2014 e pari al 0,5% annuo per il 2015<sup>10</sup>.

Il pagamento di sanzione ed interessi deve essere effettuato, come quello del diritto, telematicamente con modello F24, ed i relativi dati indicati nella “Sezione IMU ed altri tributi locali“. Quale anno di riferimento deve essere indicato l'anno per il quale il contributo effettivamente è dovuto.

La compensazione con altre imposte a credito della sanzione e degli interessi, nel ravvedimento operoso non è possibile<sup>11</sup>.

Per il pagamento di sanzione ed interessi devono essere usati i seguenti appositi codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
3851	Interessi per l'omesso o ritardato pagamento del diritto camerale
3852	Sanzione per l'omesso o ritardato pagamento del diritto camerale

## 6 Avviso

Il pagamento del diritto camerale deve essere effettuato telematicamente. Come noto, ciò può avvenire a mezzo di:

- Homebanking
- Entratel nelle grandi imprese
- Internet (fisconline) nelle piccole imprese
- intermediario abilitato (p.es. commercialisti o revisori)

Come in precedenza indicato, a tutti i clienti a favore dei quali predisponiamo la dichiarazione dei redditi e dai quali abbiamo ricevuto delega per effettuare le trasmissioni telematiche, provvederemo a calcolare il diritto annuale dovuto, nonché alla relativa trasmissione telematica nei termini, unitamente ad eventuali altri pagamenti di imposte.

In tal caso deve essere assicurato che nel conto bancario comunicatoci, alla scadenza del pagamento, vi sia sufficiente disponibilità.

Con riferimento ai clienti dai quali non abbiamo ricevuto delega alla trasmissione telematica dei modelli F24, riteniamo che questi provvedano in proprio alla trasmissione.

Ai clienti che provvedono in proprio alla trasmissione telematica, ma a favore dei quali predisponiamo noi la dichiarazione dei redditi, nonché siamo a conoscenza della loro iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, calcoleremo il relativo importo del diritto dovuto nonché consegneremo entro il termine di scadenza, apposito modello

<sup>8</sup> Decreto Legislativo 472/97 – Art. 13

<sup>9</sup> Decreto Ministeriale n. 54 dd. 27.01.2005 – Art. 6

<sup>10</sup> Decreto Legislativo 472/97 – Art. 13, comma 2

<sup>11</sup> Risoluzione Agenzia delle entrate dd. 23.05.2003 n. 115/E

F24 (eventualmente unitamente ad altri pagamenti di imposte) al fine della trasmissione telematica.


Ulteriori informazioni sul diritto camerale annuale possono essere reperite sul sito internet della Camera di Commercio <http://www.hk-cciaa.bz.it/>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*

Handwritten signatures of Peter Winkler, Maurizio Sandrini, and Giancarlo Engeli.